
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - 25/11/2005 , n. 27703 - Gazzetta Uff. 17/12/2005 , n.293

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 25 novembre 2005 (in Gazz.Uff., 17 dicembre, n. 293). - Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005); Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005;

Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 270/2004;

Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi il 27 luglio 2005;

Considerata la necessita' di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la liberta' di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un piu' proficuo rapporto con la societa' ed il sistema produttivo;

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;

Decreta:

Art.1

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato.

2. Le universita' procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007.

Art.2

Art. 2.

1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facolta' di giurisprudenza.

2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza puo' essere istituito anche con il concorso di piu' facolta' della stessa universita', sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonche' con il concorso di piu' atenei, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art.3

Art. 3.

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Art.4

Art. 4.

1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didattici di ciascun ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformita' all'allegato al presente decreto e secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 270.

Art.5

Art. 5.

1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art.6

Art. 6.

1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente.

Art.7

Art. 7.

1. Le universita' rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Art.8

Art. 8.

1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art.9

Art. 9.

1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e l'Universita' Sannio di Benevento possono procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente facolta' di economia.

All.1

NUMERAZIONE E DENOMINAZIONE DELLE CLASSI DI LAUREE MAGISTRALE

N° Classe	Denominazione	Allegato
LMG/01	Classe delle lauree magistrale in giurisprudenza	1

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALE IN
 GIURISPRUDENZA
 CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL'ANNO DI
 BASE,
 indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
 In corso di preparazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico- disciplinari		
A) di base	storico- giuridico	IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 Storia del diritto	28 [1]	86
	Filosofico- giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	15 [2]	
	Privatistico	IUS/01 Diritto privato	25 [3]	
	Costituziona listico	IUS/08 Diritto costituzionale IUS/09 Istituzio ni di diritto pubblico IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico	18 [4]	
B) Caratterizzanti	Penalistico	IUS/17 Diritto penale	15	
	Commerciali stico	IUS/04 Diritto commerciale IUS/06 Diritto della navigazione (1)	15	
	Economico e pubblicisti co	SECS/P/03 Scienza delle finanze IUS/12 Diritto tributario SECS/P/01 Economia politica SECS/P/02 Politica economica SECS/P/07 Economia aziendale	15 [4]	

	SECS/S/01 Statistica		130
Comparati- stico	IUS/02 Diritto privato comparato IUS/21 Diritto pubblico comparato	9	
Comunitari stico	IUS/14 Diritto dell'Unione europea	9	
Amministrati vistico	IUS/10 Diritto amministrativo	18	
Internaziona listico	IUS/13 Diritto internazionale	9	
Processual- civilistico	IUS/15 Diritto processuale civile	14 [5]	
Processual- penalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	14 [5]	
Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	12 [5]	
CFU minimi vincolati			216
CFU riservati all'autonomia dell'Università			84
CFU totali per il conseguimento del titolo			300

[1] Di cui almeno 12 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i due settori

[2] Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e almeno 6 da destinare al perseguimento delle finalità di cui al punto b. degli obiettivi formativi qualificanti

[3] Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale

[4] Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale e almeno 5 nel settore IUS/12

[5] Assicurano anche il perseguimento delle finalità di cui al punto a. degli obiettivi formativi qualificanti.

(1) Alinea inserito dall'articolo 1 del D.M. 5 aprile 2007.

Utente: TRENTO UNIV. DI

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.